

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Tunisia al nodo ritenute

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Molti paesi stranieri, soprattutto quelli in via di sviluppo, sono soliti applicare forme di **tassazione in uscita** sui **compensi** erogati a soggetti **non residenti**. Non è sempre chiaro agli operatori se queste tassazioni sono dovute, che ruolo giochi l'eventuale **convenzione contro le doppie imposizioni** ed eventualmente se sia scomputabile un credito di imposta in Italia.

Il punto di partenza è sicuramente costituito dalla **normativa locale estera**: il primo step, infatti, è quello di valutare se il prelievo sia dovuto in base alla **legislazione locale**. Generalmente, se il soggetto estero applica una **ritenuta in uscita**, lo fa in applicazione di una normativa interna; tuttavia, un controllo non è mai fuori luogo.

Il secondo passaggio consiste nell'esaminare con attenzione le **convenzioni contro le doppie imposizioni** di riferimento.

Nel caso della **Tunisia**, che è quello che vogliamo proporre in questa sede, [l'art. 7 paragrafo 1 del Trattato](#) stabilisce che in **assenza** di una **stabile organizzazione** nel suo territorio, la Tunisia **non** può **tassare** l'impresa italiana. Il successivo **paragrafo 7**, tuttavia, in linea con il modello OCSE, stabilisce che "quando gli utili comprendono **elementi di reddito** considerati **separatamente** in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli **non** vengono **modificate** da quelle del presente articolo".

In sostanza, bisogna passare in rassegna la Convenzione per cogliere se per caso qualche **disposizione particolare** preveda una qualsivoglia **forma impositiva** su redditi imprenditoriali o professionali.

Il caso classico potrebbe essere quello dell'**immobile locato**. Una società italiana ha un immobile locato in Tunisia; in tale ipotesi **non** si configura la **stabile organizzazione**. Da una prima analisi si potrebbe quindi dedurre che l'impresa italiana **non** è soggetta ad **imposizione** all'estero.

Tuttavia, **l'art. 6** della **Convenzione** relativo agli immobili ne **prevede** la **tassazione** in quanto è una norma derogatoria alla regola generale contenuta nell'art. 7 par. 1.

Generalmente, i redditi prodotti da un'impresa priva di stabile organizzazione sono assoggettati a tassazione solo se si tratta di **immobili, dividendi, interessi e canoni**.

Si deve tuttavia valutare - con particolare attenzione - se il **protocollo** della convenzione contenga delle deroghe al testo o delle **definizioni** particolarmente ampie al punto da permettere una estensione della tassazione alla fonte.

Questo è proprio il caso della **Tunisia**.

Infatti, se da un lato la definizione contenuta nell'art. 12 par. 3 risulta tutto sommato in linea con quanto siamo soliti riscontrare nelle convenzioni stipulate dall'Italia, il protocollo precisa al punto c) che il termine "**canoni**" considerato al paragrafo 3 dell'art. 12 comprende gli **studi tecnici ed economici a carattere industriale o commerciale**.

Ricordiamo, invece, che nel testo del par. 3, il termine "**canoni**" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per **l'uso** o la **concessione** in uso di un **diritto d'autore** su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le **pellicole cinematografiche** e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di **brevetti**, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, **progetti**, formule o processi segreti, nonché per **l'uso** o la concessione in uso di **attrezzature industriali**, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

In sostanza, in ipotesi di prestazioni qualificabili come "studi tecnici ed economici a carattere industriale o commerciale" da parte di soggetti italiani, il cliente tunisino può effettuare una **ritenuta alla fonte** sulla prestazione erogata.

L'Italia dovrà concedere il **credito di imposta** ma, ai sensi della [R.M. n. 104/E/2001](#), tale credito **non** potrà **eccedere** quanto previsto dagli **accordi convenzionali**.

L'intervento di prassi afferma, infatti, che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il **prelievo** sia stato effettuato nell'altro Stato contraente **in misura eccedente** l'aliquota prevista dal Trattato, la **maggior imposta subita** - ossia la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale - **non** può essere recuperata attraverso il **credito d'imposta**, bensì mediante **un'istanza di rimborso** da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Ai fini del **recupero** delle **imposte** pagate all'estero in via definitiva può essere validamente utilizzata la **certificazione** rilasciata dall'intermediario ovvero altra **documentazione rilasciata dall'Autorità fiscale** estera dalla quale tali imposte risultino pagate in via definitiva.